



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE"



DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO VINCHIATURO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO MIRABELLO SANNITICO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, SECONDARIA DI I GRADO SAN GIULIANO DEL SANNIO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA GUARDIAREGIA
DI SCUOLA PRIMARIA CERCEPICCOLA

C.so Umberto I, snc - VINCHIATURO (CB) – Tel.0874 34393 - C.F. 92070470700

E-mail: cbic828003@istruzione.it; Pec: cbic828003@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icmatese.edu.it

PROCEDURA PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

In prima istanza l'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis 1, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", successivamente ripreso e aggiornato dal d.lgs. 24/2023, all'articolo 4, comma 5, in virtù dei quali è stata introdotta e aggiornata nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower. Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

2. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

3. OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate: penalmente rilevanti; poste in essere in violazione dei Codici di



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE"



DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO VINCHIATURO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO MIRABELLO SANNITICO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, SECONDARIA DI I GRADO SAN GIULIANO DEL SANNIO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA GUARDIAREGIA
DI SCUOLA PRIMARIA CERCEPICCOLA

C.so Umberto I, snc - VINCHIATURO (CB) – Tel.0874 34393 - C.F. 92070470700

E-mail: cbic828003@istruzione.it; Pec: cbic828003@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icmatese.edu.it

comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare; suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla scuola o ad altro ente pubblico; suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della scuola; suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente; pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto. Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Istituto scolastico; una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; ogni altra informazione che

possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

L'Istituto scolastico mette a disposizione un apposito modello per la segnalazione dei presunti illeciti e irregolarità. Il modello è reperibile nel sistema documentale e sul sito web sezione privacy. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE"



DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO VINCHIATURO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO MIRABELLO SANNITICO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, SECONDARIA DI I GRADO SAN GIULIANO DEL SANNIO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA GUARDIAREGIA
DI SCUOLA PRIMARIA CERCEPICCOLA

C.so Umberto I, snc - VINCHIATURO (CB) – Tel.0874 34393 - C.F. 92070470700

E-mail: cbic828003@istruzione.it; Pec: cbic828003@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icmatese.edu.it

6. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Dirigente scolastico o a persona delegata che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Dirigente scolastico o persona delegata, in relazione alla natura della violazione, provvederà: a comunicare la segnalazione al Direttore dell'USR di competenza in qualità di RCPT.

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

(ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione e ss.mm.ii.)

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art.2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE"



*DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO VINCHIATURO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO MIRABELLO SANNITICO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, SECONDARIA DI I GRADO SAN GIULIANO DEL SANNIO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA GUARDIAREGIA
DI SCUOLA PRIMARIA CERCEPICCOLA*

C.so Umberto I, snc - VINCHIATURO (CB) – Tel.0874 34393 - C.F. 92070470700

E-mail: cbic828003@istruzione.it; Pec: cbic828003@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icmatese.edu.it

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di

lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'Istituto scolastico. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Dirigente scolastico dell'Istituto.

8. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

9. SEGNALAZIONE ESTERNA

Con la Delibera n. 416/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole. Al ricorrere di determinate condizioni ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 24/23, è possibile effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica. Per utilizzare il canale di segnalazione esterna predisposto da ANAC utilizzare il collegamento ipertestuale seguente: [Segnalazione esterna ANAC.](#)